



COMUNE DI MARMIROLO  
Pubblicato Albo Pretorio Comunale  
per giorni <sup>80</sup> consecutivi  
dal 04-06-2011 al 03-08-2011



IL MESSO

*[Handwritten signature]*

# PREFETTURA DI MANTOVA

Ufficio Territoriale del Governo

Fasc.n.2704/2011

Mantova, 28 maggio 2011

Allegati : 1

COMUNE DI MARMIROLO (MN)		
N° 8326		
- 4 GIU. 2011		
CATEGORIA	CLASSE	FASCICOLO
		<i>[Handwritten initials]</i>

*[Handwritten: ALBO P.]*  
*[Handwritten: TBE VIG]*

*[Handwritten: dr]*

ALLA QUESTURA  
MANTOVA

AL COMANDO PROVINCIALE  
CARABINIERI  
MANTOVA

AL COMANDO PROVINCIALE  
GUARDIA DI FINANZA  
MANTOVA

AL COMANDO PROVINCIALE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO  
MANTOVA

AI COMUNI DI  
MANTOVA  
BIGARELLO  
BORGOFORTE  
CURTATONE  
MARMIROLO  
MOTTEGGIANA  
OSTIGLIA  
POGGIO RUSCO  
PORTO MANTOVANO  
REVERE  
ROVERBELLA  
SUZZARA  
VILLA POMA

ALLA RFI S.p.A.  
Direzione Territoriale Produzione  
VERONA

**Oggetto:** Ordinanza del Prefetto di Mantova ai sensi dell'art.2 del TULPS.

Si trasmette, per l'esecuzione, l'ordinanza del Prefetto di Mantova n.fasc. 2704/2011 del 28 maggio 2011.

Il Capo di Gabinetto  
(Spezzaferrri)

*[Handwritten signature]*



*Al Prefetto della provincia di Mantova*

**VISTA** la segnalazione Prot. n. RFI-DPR-DTP VR/A0015/P/2011/1410 del 19 aprile 2011 della Direzione Territoriale Produzione Verona della Società "R.F.I. S.p.A.", nella quale si rileva la presenza di alberi isolati o aree boschive poste a distanza dai binari non conformi al dettato normativo di cui al D.P.R. n.753/1980, con particolare riguardo agli artt. 52 (distanza di alberi dalla più vicina rotaia) e 55 (distanza dei boschi dalla più vicina rotaia) e vengono indicate le situazioni di maggior rischio in riferimento a tali violazioni;

**CONSIDERATO** che nella medesima segnalazione viene chiesta la collaborazione di questo Ufficio ai fini degli interventi di ripristino delle corrette distanze, attraverso la emissione di una specifica ordinanza;

**PRESO ATTO** dell'allegato alla menzionata segnalazione, nel quale viene indicato che sono state rilevate situazioni di difformità nei territori comunali di Mantova, Bigarello, Borgoforte, Curtatone, Marmirolo, Motteggiana, Ostiglia, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Revere, Roverbella, Suzzara e Villa Poma;

**RITENUTO** che sussistano motivi di urgenza in rapporto alla tutela della pubblica sicurezza, atteso che la presenza di alberi in prossimità della sede ferroviaria può comportare, in caso di caduta, l'accidentale invasione della sede stessa, con grave rischio per la circolazione, mentre, per altro verso, la presenza di piante lungo la sede stessa può comportare il rischio di propagazione ai convogli di eventuali incendi;

**RITENUTO**, altresì, di limitare al periodo di sei mesi l'efficacia del presente provvedimento, in quanto tale periodo comprende interamente la stagione estiva, particolarmente rischiosa sotto i profili principalmente considerati, e, inoltre, esso può considerarsi sufficientemente prolungato per consentire a R.F.I. S.p.A. di condurre un'appropriata ricognizione delle situazioni di rischio, tale da rendere possibile una più ponderata valutazione dell'eventuale necessità di proroga dell'efficacia;

**VISTO** l'art. 2 del T.U.L.P.S.;

**ORDINA**

ai proprietari di terreni limitrofi alla sede ferroviaria di competenza della "R.F.I. S.p.A." l'adeguamento alle previsioni del D.P.R. n.753/1980, con particolare riguardo agli artt.52 e 55, di eventuali situazioni non conformi.

La presente ordinanza ha efficacia per il periodo di sei mesi a decorrere dalla sua emissione.

I Comuni interessati, citati in premessa, sono incaricati della notifica preliminare della presente ordinanza, anche ricorrendo, qualora vi siano i presupposti dell'art.150 del c.p.c., alla notificazione per pubblici proclami.

R.F.I. S.p.A. è autorizzata, previa notifica specifica ai singoli proprietari inadempienti e successiva diffida ad adempiere, a provvedere per quanto necessario al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza, con diritto di rivalsa nei confronti dei diretti responsabili.

Le Forze dell'Ordine, ivi compreso il Corpo Forestale dello Stato e le Polizie Locali interessate, sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno entro 30 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza, o, in alternativa, ricorso al T.A.R. di Brescia, entro 60 giorni dal medesimo termine.

Mantova, 27 maggio 2011

IL PREFETTO  
(Ruffo)



**COMUNE di MARMIROLO**  
Provincia di MANTOVA

Codice Ente N. 10851

N. di Documento 401779

N.ro Albo 656 del 2011

Oggetto: ORDINANZA DEL PREFETTO DI MANTOVA NR. 2704/201 DEL 28/05/2011 - TUTELA PUBBLICA SICUREZZA - PRESENZA PIANTE LUNGO SEDE FERROVIARIA

Richiedente: PREFETTURA MANTOVA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

Certifico che il presente documento è stato pubblicato all'albo pretorio

dal 04/06/2011 al 03/08/2011.

Il Funzionario incaricato



BELENGHI SIMONETTA

Marmirolo li 04 GIUGNO 2011

---